



Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO



Approvato con Decreto di Governo n. 171 del 28/07/2022

Indice

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Finalità ed obiettivi	3
Art. 3 - Compiti del CUG	3
Art. 4 - Composizione e sede.....	4
Art. 5 - Nomina e durata in carica	4
Art. 6 - Ruolo e compiti del/della Presidente	5
Art. 7 -Il/la Segretario/a.....	5
Art. 8 - Convocazioni.....	5
Art. 9 - Funzionamento e Deliberazioni.....	6
Art. 10 - Modalità di lavoro del CUG.....	6
Art. 11- Relazione annuale.....	7
Art. 12 - Rapporti tra il CUG e la Provincia di Pesaro e Urbino.....	7
Art. 13 - Commissioni e gruppi.....	7
Art. 14 - Conflitto di interessi.....	8
Art. 15 - Obbligo di riservatezza.....	8
Art. 16 - Modifiche del regolamento e validità.....	8
Art.17 - Pubblicizzazione dell'attività del CUG.....	8

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'art.57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183), della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 e della Direttiva del Ministro per la PA e del Sottosegretario per le Pari opportunità n. 2/2019 (di seguito Direttiva 2/2019);
2. Ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il "Comitato per le Pari Opportunità" ed il "Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing", dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni di legge in materia;
3. Il Comitato, in un ottica di continuità nell'attività e nelle progettualità, degli organismi che si sono avvicendati opera, anche, secondo i principi generali e le linee guida contenuti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le pari opportunità – 7 dicembre 2021.

Art. 2

Finalità ed obiettivi

1. Il CUG, in una logica di continuità con i Comitati per le pari opportunità e i Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing, si afferma come un soggetto attraverso il quale si intende:
 - a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità, prevenendo e contrastando ogni forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione diretta e indiretta;
 - b) ottimizzare la produttività del lavoro pubblico migliorando le singole prestazioni lavorative;
 - c) accrescere la performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, rendendo efficiente ed efficace l'organizzazione anche attraverso l'adozione di misure che favoriscano il benessere organizzativo e promuovano le pari opportunità ed il contrasto alle discriminazioni.

Art. 3

Compiti del CUG

1. Il CUG è un organismo di garanzia che esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dalla Legge e/o dalle disposizioni di attuazione.

Art. 4
Composizione e sede

1. Il CUG è composto da:
 - a) componenti designati/e da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001 effettivamente presenti all'interno dell'Amministrazione;
 - b) un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione;
2. Per ogni componente effettivo/a è previsto un/una componente supplente che può partecipare a tutte le riunioni esercitando il diritto di voto in assenza dell'effettivo/a;
3. Il/la Presidente del CUG è nominato/a dall'Amministrazione mentre il/la Vicepresidente viene eletto/a tra i componenti del CUG;
4. Le funzioni di segreteria/o e di supporto sono svolte da un/una componente del CUG e da esso nominato/a;
5. I/le Componenti del CUG nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati/e in servizio a tutti gli effetti;
6. Il CUG della Provincia di Pesaro e Urbino ha sede presso gli uffici della Provincia, in Viale Gramsci n. 4 – Pesaro.

Art. 5
Nomina e durata in carica

1. I/le Componenti rappresentanti dell'Amministrazione sono nominati/e dal Direttore Generale in esito all'espletamento di una procedura comparativa trasparente cui possa partecipare tutto il personale interessato in servizio nell'Amministrazione;
2. Ai sensi della Direttiva 2/2019, al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei/delle componenti del CUG è rinnovabile purché gli stessi soggetti risultino, ad esito della predetta procedura comparativa e tenuto conto dell'attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell'incarico;
3. I/le componenti del CUG durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di nomina. I/le componenti continuano a svolgere le relative funzioni fino alla nomina del nuovo organismo;
4. Le dimissioni di un/una componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà comunicazione alla Direzione Generale ai fini della sostituzione. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni. Il/la Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato ed al Direttore Generale della Provincia;

5. I componenti nominati per reintegro nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

Art. 6

Ruolo e compiti del/della Presidente

1. Il/La Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori;
2. Il/La Presidente cura i rapporti con la Provincia, con gli altri enti e soggetti esterni, coordina le modalità di attuazione delle iniziative deliberate dal CUG e garantisce la diffusione delle informazioni sull'attività del CUG;
3. In caso di assenza o impedimento del/della Presidente le funzioni sono svolte dal/dalla Vicepresidente, che coadiuva altresì il/la Presidente nell'attività di attuazione delle deliberazioni del CUG con il supporto del/della Segretario/a;
4. Il/la Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti Servizi e Uffici dell'Amministrazione, anche attraverso la richiesta di contributi non vincolanti.

Art. 7

Il/la Segretario/a

1. L'attività di segreteria è svolta da un/una componente del CUG, individuato/a durante la riunione di insediamento nell'ambito della composizione di parte pubblica. Il/la Segretario/a, in accordo con il/la Presidente, provvede a:

- inoltrare le convocazioni;
- conservare i verbali ed i documenti oggetto delle sedute;
- trasmettere la relazione annuale;
- mantenere la corrispondenza interna ed esterna, registrazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti;
- pubblicazioni sul sito web istituzionale su indicazione del/della Presidente.

2. Nel corso delle riunioni, il/la componente che cura le attività di segreteria svolge altresì la funzione di segretario/a verbalizzante. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di verbalizzazione sono svolte da altro/a componente del CUG individuato/a tra i presenti alla riunione.

Art. 8

Convocazioni

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta ogni due mesi;

2. Il/La Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti effettivi;
3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 3 giorni prima della data prescelta;
4. La convocazione, formulata per iscritto dal/dalla Presidente, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e allegata la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 9

Funzionamento e Deliberazioni

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei/delle Componenti aventi diritto di voto;
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dagli/dalle aventi diritto. Le votazioni inerenti le persone possono essere espresse in forma segreta su istanza anche solo di un membro del CUG. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente;
3. L'approvazione e le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza qualificata di due terzi dei/delle componenti del CUG aventi diritto di voto;
4. I/le Componenti impossibilitati/e a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al/alla Presidente e al/alla proprio/a componente supplente;
5. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a. I/Le componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali;
6. Il CUG può deliberare la richiesta di sostituzione del/della componente che si assenti senza motivazione per più di tre volte consecutive; la deliberazione verrà tempestivamente comunicata alla Direzione Generale per la proposta di sostituzione.

Art. 10

Modalità di lavoro del CUG

1. I/le componenti supportano il/la Presidente nello svolgimento dei compiti fornendo la più ampia e tempestiva collaborazione;
2. L'attività del CUG è svolta in orario di lavoro;
3. Il CUG può ammettere a partecipare alle sedute soggetti esterni allo stesso senza diritto di voto, qualora ne ravvisi la necessità;
4. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro formate da componenti effettivi e supplenti e presieduti da uno dei componenti.

Art. 11
Relazione annuale

1. Il CUG redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato una Relazione realizzata secondo il Format di cui all'Allegato 2 della Direttiva 2/2019, che include i dati e le informazioni di cui al Format Allegato 1 che l'Amministrazione trasmette al CUG entro il 1 marzo;
2. La relazione deve essere inviata al Dipartimento della funzione pubblica, al Dipartimento per le pari opportunità alla Direzione Generale, ai vertici dell'Amministrazione, al Nucleo di valutazione, e, in un'ottica di ampia condivisione, anche alla P.O. Pari Opportunità, all'Ufficio del Personale e alla Consigliera di Parità provinciale.

Art. 12
Rapporti tra il CUG e la Provincia di Pesaro e Urbino

1. I rapporti tra il CUG e la Provincia di Pesaro e Urbino sono improntati ad una reciproca, fattiva e costante collaborazione;
2. Il CUG vigila sull'osservazione degli obblighi gravanti sull'Amministrazione, previsti dalla normativa vigente;
3. Il CUG provvede a aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB intranet/internet della Provincia di Pesaro e Urbino;
4. Il CUG acquisisce dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti;
5. Il CUG mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del CUG stesso.

Art. 13
Commissioni e gruppi

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni e attività, il CUG può operare in commissioni o in gruppi di lavoro su specifiche tematiche, anche finalizzate alla predisposizione di proposte;
2. Il CUG, all'atto della costituzione del gruppo o della commissione ne definisce finalità, compiti e obiettivi e, per il tramite del/della Presidente, può designare tra i/le componenti del Comitato un/una Responsabile per ciascuna commissione o gruppo di lavoro;
3. Il/la Responsabile svolge le funzioni di relatore e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al CUG e formula proposte di deliberazione;

4. La convocazione della commissione o del gruppo di lavoro avviene su iniziativa del/della Responsabile, previa intesa con il/la Presidente. Sarà cura del/della Responsabile trasmettere al/alla Presidente una relazione finale contenente il resoconto dell'attività svolta ed eventuali proposte.

Art. 14

Conflitto di interessi

1. Ogni componente del CUG e il/la Presidente si astengono dalla partecipazione ai lavori qualora si manifestino situazioni di conflitto di interessi in relazione all'argomento trattato.

Art. 15

Obbligo di riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., e delle ulteriori normative vigenti in costanza di applicazione del presente Regolamento;

2. I/le Componenti del CUG sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su notizie e dati di cui sono venuti a conoscenza, nell'espletamento delle attività del Comitato stesso, ai sensi della normativa vigente.

Art. 16

Modifiche del Regolamento e validità

1. Il presente Regolamento, ovvero le modifiche al medesimo, entrano in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Ente e sono pubblicati sul Sito Istituzionale dell'Amministrazione e ne viene data comunicazione a tutto il personale dell'Ente;

2. Il presente Regolamento, è stato letto, esaminato ed approvato dal CUG nella seduta del 20 luglio 2022;

3. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art.17

Pubblicizzazione dell'attività del CUG

1. La sintesi delle attività del CUG e i relativi atti sono pubblicati nell'apposita area presente nel sito web istituzionale. I Verbali delle riunioni del CUG sono pubblicati nella pagina intranet dedicata.